



# COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO

## Ordinanza del Vice Sindaco

N. 60 del 18-07-2024

**OGGETTO: DISPOSIZIONI APERTURA CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA CALA GONONE**

### LA VICE SINDACA

#### **Richiamato**

- il contratto Rep. n. 672 del 25.05.2023 stipulato con la Ideal Service Soc. Coop. avente ad oggetto il servizio di igiene urbana l'appalto della gestione integrata del servizio di igiene urbana nel Comune di Dorgali per cinque anni - CIG 94266540F9

#### **Considerato che**

- il servizio di igiene urbana affidato alla Ideal Service Soc. Coop. è stato avviato in data 01.06.2023;  
- tra i servizi previsti nel contratto stipulato tra le parti vi è la gestione del centro comunale di raccolta Di Cala Gonone di Via Codula 'e Gustui secondo le modalità di cui al D.M. 08.04.2008 e ss.mm.ii.;

#### **Visto**

- il verbale di consegna del centro comunale di raccolta sottoscritto tra le parti;  
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm. il. ed in particolare la parte terza relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;  
- L'art. 22, comma 1 della "Disciplina Regionale degli Scarichi" approvata con deliberazione G.r. n° 69/25 del 10.12.2018, nei reflui suddetti non sono presenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006;

#### **Considerato che**

- a seguito di controllo sono emerse alcune non conformità che pregiudicherebbero il corretto funzionamento del centro comunale di raccolta;  
- le parti si sono attivate per la risoluzione delle problematiche all'apertura del centro comunale di raccolta;

#### **Ritenuto opportuno**

- provvedere alla copertura del periodo di esercizio sino alla risoluzione delle problematiche emerse;  
- garantire il servizio che rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per i servizi di igiene urbana e per evitare la proliferarsi di abbandoni indiscriminati di rifiuti nel territorio comunale;

#### **Tenuto conto che:**

- l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 stabilisce che il Sindaco eserciti le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;  
- il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art.

50, comma 5 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico amministrativo;  
- l'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006 stabilisce che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile, qualora si verificassero situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...);

**Considerato** che si stia per verificare una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ove non si attivasse il servizio di apertura del centro comunale di raccolta;

**Ravvisata** pertanto la necessità ed urgenza di garantire la continuità del servizio al fine di prevenire gravi problematiche di natura igienico sanitaria derivanti dalla mancata effettuazione del citato servizio;

**Richiamato** il sopra citato art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

**Visto** l'art. 32 della Legge n. 833/1978 e ss.mm.ii., che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

#### **ORDINA**

- in attesa della risoluzione delle non conformità rilevate, l'apertura al pubblico del centro comunale di raccolta sito a Cala Gonone a far data dal 19/07/2024.

#### **DEMANDA**

- al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici per il relativo impegno alla risoluzione delle problematiche emerse e a comunicarne l'avvenuta conclusione.

#### **DISPONE**

- che l'Ufficio di segreteria provveda affinché la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi comunicazione ed inviata al responsabile del Settore Tecnico nonché al Locale Comando di Polizia Municipale, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza;

- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Ideal service Soc.coop. PEC ecologia@pec.idealservice.it
- All'Albo Pretorio online del Comune;
- Alla Polizia locale-sede, per la verifica d'ottemperanza;
- Al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, per il seguito di competenza;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Dorgali;
- All'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente;
- All'UTG – Prefettura di Nuoro;
- Alla Provincia di Nuoro, competente in materia di rifiuti per territorio;
- Alla ATS–Servizio di Igiene Pubblica;

#### **AVVERTE**

- che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034, oppure, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Vice Sindaco

Antonietta Fancello



SI ATTESTA che la presente ordinanza, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune dal            al            .

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to